

REGOLAMENTO N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2, e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizione dell'Unione europea.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di inadempimento della controparte che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli artt. 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11, e 45-novies del Codice, che recepiscono gli artt. 105, paragrafi 5 e 6, e 304 della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dal Titolo 1, Capo V, Sezioni 5 e 6 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati").

Sulla base di tale impianto normativo, l'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tenendo conto, *inter alia*, del rischio di mercato, derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari, e del rischio di inadempimento della controparte, che riflette possibili perdite dovute all'inadempimento o al deterioramento del merito di credito dei debitori dell'impresa. La formula standard prevede a tal fine i moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte, che l'impresa calcola applicando gli scenari descritti negli Atti delegati alle attività ed alle passività esposte a tali rischi.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA forniscono criteri più specifici, atti a chiarire il trattamento di alcune tipologie di attivi ai fini dell'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di controparte, supportando le imprese nell'individuazione dei moduli di rischio da applicare, descrivendo la metodologia di calcolo da adottare nell'applicazione di alcuni specifici scenari, chiarendo i criteri per la valutazione di determinati parametri da utilizzare ai fini del calcolo.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report*), sono corredate da indicazioni esplicative (cd *explanatory text*) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il **Titolo II - Rischio di mercato e di inadempimento della controparte** contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte previsti dalla formula standard.

È disciplinato il caso specifico degli obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti (art.4 che recepisce la Linea guida 1), chiarendo che l'impresa, nell'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di controparte, dovrà tener conto della natura delle prestazioni e di eventuali accordi contrattuali con l'ente o l'impresa che eroga tali prestazioni. È inoltre disciplinato il caso in cui l'attività sia esternalizzata.

L'art. 5, che recepisce la Linea guida 2, disciplina il calcolo della *duration* di obbligazioni e prestiti da utilizzare ai fini del calcolo dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte, disponendo che l'impresa dovrà tener conto di eventuali opzioni *call* previste dai titoli in questione.

L'art. 6, che recepisce la Linea guida 3, fornisce chiarimenti circa la determinazione della *duration* media delle passività ai fini dell'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'art. 45-novies del Codice, disponendo che essa equivalga alla durata relativa (*duration*) dei flussi di cassa aggregati delle passività.

Gli artt. 7, 8 e 9, che recepiscono la Linea guida 4, trattano l'applicazione del sottomodulo del rischio di tasso di interesse, specificando come effettuare il ricalcolo delle riserve tecniche e degli attivi negli scenari di incremento e di calo della curva dei tassi. Nello specifico si dispone che, ai fini del ricalcolo delle riserve tecniche, gli aggiustamenti di volatilità o congruità e le misure transitorie dovranno essere applicate alla curva dei tassi solo dopo aver applicato gli *stress* al rialzo e al ribasso previsti dagli Atti delegati. In maniera analoga, ai fini del ricalcolo degli attivi, gli *stress* dovranno essere applicati alla curva dei tassi mantenendo invariati gli eventuali *spread* desumibili dal valore di mercato degli attivi.

L'art. 9 impone che, nei casi in cui l'impresa utilizzi una valutazione *mark-to-model* per la determinazione del valore degli attivi sotto *stress*, dovrà sempre essere verificata la coerenza tra il valore degli attivi prima dell'applicazione dello *stress*, ottenuto utilizzando tale valutazione, e il prezzo di mercato di attivi pertinenti quotati.

L'art. 10, che recepisce la Linea guida 5, disciplina il trattamento degli attivi che presentano caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale e le modalità di applicazione, in tali casi, dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte. In particolare, viene chiarito che l'applicazione dei pertinenti sottomoduli di rischio alle diverse componenti dell'attivo dovrà essere valutata sulla base delle caratteristiche economiche prevalenti dell'attivo.

L'art. 11, che recepisce la Linea guida 6, tratta il caso specifico di posizioni corte su titoli di capitale, prevedendo che queste potranno essere utilizzate esclusivamente a compensazione delle eventuali posizioni lunghe nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio azionario, qualora rispettino le disposizioni in materia di strumenti di attenuazione del rischio di cui agli Atti delegati e al Regolamento IVASS sul rischio di base. Ogni altra posizione corta che non ricade nel caso sopra citato non dovrà essere considerata nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario.

L'art. 12, che recepisce la Linea guida 7, fornisce disposizioni inerenti all'applicazione del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato. Ai fini del calcolo di tale

sottomodulo, gli Atti delegati prevedono che ai soggetti elencati all'articolo 187, paragrafo 3, degli Atti delegati possa essere assegnato un fattore di rischio pari allo zero per cento. Il presente Regolamento chiarisce il trattamento delle esposizioni verso soggetti che sono interamente riconducibili ai soggetti inclusi nel detto elenco, disponendo che l'esenzione dal calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione di mercato sarà possibile solo qualora sia anche presente una garanzia che rispetti i requisiti posti dall'articolo 187, paragrafo 3, seconda parte, degli Atti delegati.

L'art. 13, che recepisce la Linea guida 8, disciplina il trattamento delle operazioni di scambio titoli ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali di mercato e di inadempimento della controparte, prevedendo che l'impresa dovrà seguire la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità e che dovrà tenere conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dall'operazione.

L'art. 14, che recepisce la Linea guida 9, fornisce disposizioni in merito agli impegni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 189, paragrafo 2, lettera e), degli Atti delegati, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte. In particolare, si dispone che il valore nominale da utilizzare nel calcolo, qualora non sia esplicitamente menzionato negli accordi contrattuali, dovrà essere stimato come l'importo massimo che l'impresa dovrà pagare nel caso in cui si verifichi un evento di credito della controparte.

Il Titolo III – Disposizioni finali contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 15).